

Procedura negoziata sottosoglia di rilevanza comunitaria ex art. art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 di conversione D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni" come modificato dall'art. 51 D.L. n.77/2021, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale del Consorzio, mediante Richiesta di Offerta sul MePA.

CIG: 98542998C8

Risposte ai quesiti degli operatori economici

QUESITO 1. In riferimento alla presente procedura di gara, con la presente si segnala che **a far data dal 16.7.2022** è entrato in vigore l'art. 26 bis della legge n. 91 del 15.7.2022, recante la conversione in legge del d.l. n. 50 del 2022 (c.d. decreto aiuti), con il quale sono state apportate rilevanti e significative modifiche all'art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, stabilendo nel dettaglio che:

“Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «in misura, comunque, non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».

A ciò consegue che le nuove previsioni normative, **entrate in vigore a far data dal 16 luglio 2022**, trovino applicazione in tutte le gare i cui bandi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale a far data dal 16.7.2022 o in tutte le procedure negoziate senza bando la cui lettera di invito sia stata trasmessa a far data dal 16.7.2022. Pertanto, si richiede la rettifica degli atti di gara, affinché gli stessi si pongano in linea con la nuova normativa vigente nel settore merceologico di riferimento.

RISPOSTA QUESITO 1:

Vedasi avviso di rettifica pubblicato il 08.06.2023

QUESITO 2: L'ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche se a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara;

L'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.

RISPOSTA QUESITO 2:

Non appare chiaro il quesito. Si ricorda che secondo le previsioni di capitolato cui si rinvia sono a carico dell'operatore economico tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

QUESITO 3: Art. 8.2 del Disciplinare, in caso di ricorso al subappalto, si chiede di confermare che l'OE è tenuto a dichiarare, nella sezione C parte II de DGUE, esclusivamente le prestazioni che intende subappaltare.

RISPOSTA QUESITO 3:

Si conferma la corretta interpretazione dell'art. 8.2. del disciplinare di gara.

QUESITO 4: L'art. 10.1 del Disciplinare di Gara: prevede che la Domanda di Partecipazione deve essere redatta in bollo. Si chiede di confermare che il bollo dovrà essere apposto materialmente alla domanda di partecipazione, la quale poi potrà essere scansionata, firmata digitalmente e ricaricata a sistema.

RISPOSTA QUESITO 4:

Si conferma.

QUESITO 5: Con riferimento al contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa e in particolare al paragrafo d.4 che così recita “è quindi necessario che il concorrente produca un documento dichiarativo, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, distinto dal DGUE e redatto sulla base del modello allegato al presente documento, contenente l'elencazione nominativa dei soggetti cui deve intendersi riferita la dichiarazione sostitutiva resa mediante la compilazione del modello DGUE. Qualora non ci siano altri soggetti oltre il dichiarante/legale rappresentante quest'ultimo deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, distinto dal DGUE, firmata digitalmente, l'assenza di ulteriori soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice.

Vi segnaliamo che non risulta allegato nessun modello, pertanto si chiede di confermare che si tratta di un rifiuto.

Si chiede, altresì, di confermare che qualora siano presenti i soggetti previsti dall'art. 80 c.3, che questi possano essere inseriti all'interno del DGUE stesso (in deroga alla previsione dell'art. 10 punto d.2 dello stesso disciplinare) e nella dichiarazione di cui al punto H.2, senza la produzione di ulteriori allegati al DGUE.

RISPOSTA QUESITO 5:

si allega il modello di dichiarazione mancante.

QUESITO 6: Si chiede di confermare che sarà sufficiente inserire un solo esemplare della procura, all'interno della busta A – Documentazione Amministrativa e non sarà necessario inserirlo anche nelle altre buste Tecnica ed Economica.

RISPOSTA QUESITO 6:

Si conferma.

QUESITO 7: L'art. 10.1 del Disciplinare di Gara prevede che nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere prodotti i seguenti documenti, preferibilmente accompagnati da un indice introduttivo.

Si chiede di confermare che la predisposizione dell'indice introduttivo sia da considerarsi rifiuto in quanto ogni documento richiesto ha, nel portale, un apposito campo di caricamento dedicato. In caso non fosse da considerarsi rifiuto si chiede in quale campo debba essere caricato.

RISPOSTA QUESITO 7:

L'art. 10.1. del disciplinare di gara reca un'imprecisione nella parte in cui si chiede che i documenti di cui alla busta A debbano essere preferibilmente accompagnati da un indice introduttivo, considerato che la piattaforma MePA non consente tale caricamento pertanto tale indice non va prodotto.

QUESITO 8: L'art. 12.1 del Disciplinare di Gara prevede che la busta "B" che contiene l'Offerta Tecnica deve essere articolata secondo il seguente schema: punto 1 "Presentazione dell'Offerta".

Si chiede di confermare che trattasi di "presentazione dell'Azienda" o in alternativa si chiede di voler meglio precisare quali contenuti sono richiesti?

RISPOSTA QUESITO 8:

L'offerta tecnica deve contenere anche la presentazione dell'offerta (che è cosa diversa dalla presentazione dell'azienda) intesa come descrizione di ogni elemento – oltre a quanto espressamente specificato nel capitolato e nel disciplinare- sulle modalità di prestazione del servizio.

QUESITO 9: Con riferimento all'art. 12.1 – punto 3 "Il termine di pagamento dei corrispettivi delle fatture senza aggravio di costi per gli esercizi convenzionati, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo di quarantacinque giorni naturali e consecutivi".

Si chiede di precisare la sussistenza di termini "minimi" di pagamento che tengano conto dei normali tempi di pagamento bancario e successivo accredito al beneficiario; si chiede pertanto conferma che non saranno ritenute valide offerte recanti tempi di pagamento pari a 0 giorni o frazioni di essi.

RISPOSTA QUESITO 9:

Si precisa che non saranno ritenute valide offerte recanti tempi di pagamento pari a 0 giorni o frazioni di essi al fine di tener conto dei normali tempi di esecuzione dei pagamenti bancari.

QUESITO 10: Con riferimento all'art. 12.1 il punto 5 del disciplinare richiede che gli OE dovranno indicare la *"previsione della sostituzione gratuita e senza limitazioni di quantità, **entro 8 giorni** dalla richiesta e prescindendo dal numero, delle tessere fisiche danneggiate o smarrite per qualsiasi motivo"*

Mentre l'Art. 15.1 punto 4 (del Disciplinare) prevede *"che verrà assegnato un punteggio di 5 punti ad ogni offerta che preveda la sostituzione gratuita e senza limitazioni di quantità, **entro 7 giorni** dalla richiesta e prescindendo dal numero, delle tessere danneggiate o smarrite per qualsiasi motivo"*.

Si chiede di precisare quale sia effettivamente il termine che prevede l'attribuzione del punteggio massimo di 5 punti.

RISPOSTA QUESITO 10:

L'art. 15.1 punto 4 del disciplinare di gara reca un errore materiale ove indica il termine di 7 e non 8 giorni. Per tale ragione, si precisa e fa presente che si è proceduto con la formale rettifica dell'art. 15.1 e l'indicazione del termine di 8 giorni in linea con l'art. 12.1 punto 5 del medesimo disciplinare di gara

QUESITO 11: Con riferimento alla rete degli esercizi l'art. 15.1 punto 1 prevede che il *"punteggio massimo di 25 punti è attribuito all'offerta che rechi il maggior numero di esercizi già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali verranno attivate apposite convenzioni entro 45 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione per esercizi situati nel territorio di riferimento ove ha sede la Stazione appaltante"*.

Si chiede di specificare se per *territorio di riferimento* si intenda l'intero comune di Pisa o soltanto i locali che ricadono in una specifica distanza dalla sede di via F. Malagoli, 12 Pisa. In questo ultimo caso si chiede di specificarne la distanza

RISPOSTA QUESITO 11:

Si precisa che per *territorio di riferimento* si intende il Comune di Pisa.

QUESITO 12: con riferimento all'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, rubricato "requisiti degli esercizi convenzionati", e segnatamente della prescrizione a mente della quale: *"...Gli accordi stipulati tra l'Fornitore e gli esercizi convenzionati dovranno contenere gli elementi di cui all'art.144, comma 5 del D.Lgs. 50/2016..."*, intende richiedere conferma del fatto che gli accordi da sottoscrivere con gli esercizi convenzionati non debbano contenere la previsione di *"una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati"*.

Tale richiesta di conferma si rende necessaria, poiché la previsione della garanzia in questione, introdotta dall'art. 5 della L. 19 giugno 2019, n. 56, recante "disposizioni in materia di buoni pasto" - che ha aggiunto, al comma 5, dell'art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016 il seguente periodo *"I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati"* - non è al momento operativa.

Il successivo comma 6 dell'art. 5 della Legge n. 56 del 2019 ha stabilito, infatti, che *"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo"* (enfasi aggiunte).

Orbene, poiché ad oggi il decreto ministeriale di cui al comma 5 dell'art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, vale a dire l'attuale Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017 n. 122, recante *"Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, non è stato opportunamente modificato ed aggiornato sul punto, con l'individuazione delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 144, d.lgs. n. 50 del

2016, si richiede conferma del fatto che gli accordi di convenzionamento da sottoscrivere con la rete degli esercizi individuati non debbano contenere alcun riferimento alla costituzione della “garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati” di cui all’art. 144, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di disposizione allo stato attuale non applicabile al caso di specie.

RISPOSTA QUESITO 12:

L’art. 2.4 del capitolato individua i requisiti degli esercizi convenzionati richiamando le norme di legge vigenti ed in particolare l’art. 144 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 che rinvia ad apposito decreto del ministero dello sviluppo economico che deve intendersi integralmente richiamato.

QUESITO 13: con riferimento al punto 3 è presente una imprecisione in quanto all’art. 13.1 lett. B. il Disciplinare riporta “entro il limite massimo del 10%” mentre il testo di rettifica riporta già il 5% già oggetto del ns. chiarimento.

Inoltre, la rettifica introdotta richiede che nell’ All.3 - Modello di offerta economica venga indicata la “la rete degli esercizi convenzionati”. Tale elemento di valutazione risulta già richiesto all’interno nella Busta B Offerta Tecnica e nello specifico al punto 2 del Progetto Tecnico.

Riscontriamo, altresì, che trattasi di requisito puramente tecnico e quindi non riconducibile all’offerta economica, come da Voi previsto nell’Avviso di Rettifica. Si chiede, pertanto, di confermare che tale indicazione non debba contenuta nell’offerta economica ma nel progetto tecnica come previsto dal Disciplinare di Gara.

RISPOSTA QUESITO 13:

Si conferma e si procede alla pubblicazione del modello di offerta economica rettificato, precisando in ogni caso che il modello è predisposto al solo fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione della offerta economica, fermo restando che costituisce specifico onere e responsabilità del concorrente l’integrale rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara. Il modello, pertanto, può essere integrato e/o modificato dai concorrenti nelle parti ritenute non pertinenti e/o non idonee in relazione alle esigenze del concorrente.

QUESITO 14: con riferimento al punto 4 dell’Avviso di Rettifica riscontriamo che avete eliminato completamente la previsione dell’obbligo di legge di cui all’art. 95 comma 10 relativo all’indicazione obbligatoria, nell’offerta economica, dell’ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. “aziendali”). Vi chiediamo pertanto di confermarci che nell’ All.3 - Modello di offerta economica debbano essere indicati:

- il ribasso percentuale applicato al valore nominale del buono pasto di € 8,00 al netto di IVA di legge;
- lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buon pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
- i costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. “aziendali”).

RISPOSTA QUESITO 14:

Si conferma e si procede alla pubblicazione del modello di offerta economica rettificato, precisando in ogni caso che il modello è predisposto al solo fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione della offerta economica, fermo restando che costituisce specifico onere e responsabilità del concorrente l’integrale rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara. Il modello, pertanto, può essere integrato e/o modificato dai concorrenti nelle parti ritenute non pertinenti e/o non idonee in relazione alle esigenze del concorrente.

QUESITO 15: L’art. 11.2 del Disciplinare di Gara prevede la presentazione di una garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1.

Le lettere e) ed f) dell’art 10.1) attengono alla presentazione di altri documenti.

Si chiede, pertanto, di confermare che NON sia richiesta la presentazione della garanzia (provvisoria) in fase di partecipazione.

RISPOSTA QUESITO 15:

Per le procedure avviate entro il 30.06.2023 la garanzia provvisoria non è richiesta per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate senza bando ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L. 120/2020.